

DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Provvedimento n. 432 assunto in data 26.04.2024

OGGETTO: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

Premesso che:

- In data 12.03.2024, il Responsabile cimiteriale del Comune di Molfetta evidenziava l'imminente scadenza al 31.03.24 del contratto a tempo determinato dell'unità lavorativa messa a disposizione dalla Multiservizi per il servizio di custodia e le peculiari attività amministrative richieste e chiedeva il rinnovo del contratto in essere, al fine di garantire la continuità delle attività cimiteriali;
- In data 26.03.2024, durante l'assemblea dei soci, il Sindaco in qualità di Socio Unico della Molfetta Multiservizi, esprimeva l'auspicio che il servizio non venisse interrotto, che non andasse dispersa l'esperienza acquisita dal personale nel servizio cimiteriale e dava mandato alla Società di attivare tutte le opportune soluzioni che garantissero il servizio senza soluzione di continuità;
- In data 05.04.2024, l'Ente comunale ribadiva la necessità di assicurare la copertura del servizio cimiteriale, ormai conclusa in seguito alla cessazione del contratto di lavoro interinale.

Considerato che:

- la Società non ha dipendenti che possano essere adibiti a tale specifica mansione e che le graduatorie di cui si dispone non contemplano tale figura professionale;
- Il contratto con la precedente agenzia interinale risulta terminato, per superamento del budget previsto;
- La Multiservizi dispone di un Albo dei Fornitori aziendali, in cui sono iscritte n. 2 agenzie interinali: la Quanta S.p.A. (adesso diventata Openjobmetis S.p.A.) che ha già ottenuto un incarico, ossia quello di esperire le procedure relative al bando di concorso per la redazione delle graduatorie e la Ranstad Italia S.p.A., che non ha mai ottenuto alcun affidamento dalla stazione appaltante.

Per questi motivi:

- il Consiglio di Amministrazione con verbale n. 369 del 18.04.2024, vista la richiesta dell'Amministrazione e data l'impossibilità di assicurare il servizio con personale interno, deliberava di affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ad una nuova società interinale e, vista l'urgenza evidenziata dall'Ente e considerato l'importo sottosoglia, di procedere attraverso la forma più rapida prevista dal D. Lgs. n. 36/2023 ossia dell'affidamento diretto.

- al fine di ottemperare al criterio della rotazione (art. 49 D. Lgs. n. 36/2023) si determinava di interpellare la Ranstad Italia S.p.A. alla quale si sottoponeva il Capitolato Speciale d'Appalto del servizio, affinché potesse formulare la propria migliore offerta;
- L'operatore economico si dichiarava interessato allo svolgimento del servizio "de quo" e rispondeva alla richiesta, formulando una proposta migliorativa rispetto alle condizioni indicate nel CSA.

Accertato che:

- Che la spesa complessiva per l'affidamento del servizio trova copertura nelle disponibilità del bilancio dell'esercizio;
- permangono in capo all'appaltatore i requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023, sulla base di apposita dichiarazione acquisita agli atti da sottoporre a verifica del rispetto dei contenuti della stessa;
- Ritenuto, altresì, di confermare la dott.ssa Antonella del Rosso, Responsabile Unico del Procedimento e la sig.ra Sara Scotto, Direttore dell'Esecuzione della fornitura di che trattasi.

Visti:

- lo Statuto della Società;
- il nuovo Codice degli Appalti approvato con D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023

Accertata la competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione all'adozione del presente provvedimento

SI DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che diventano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

- 1) Affidare all'agenzia interinale RANSTAD ITALIA S.P.A. con sede legale in Via Lepetit n. 8/10 Milano, codice fiscale 12730090151 e partita IVA 10538750968, iscritta nel MEPA alla sezione "Agenzie per il lavoro – servizi di selezione e somministrazione del personale", il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;
- 2) stabilire che le condizioni, i requisiti, le modalità alle quali dovrà rispondere la prestazione del servizio dovranno essere inderogabilmente conformi a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato e che la percentuale da riconoscere in termini di aggio sarà pari all'1,74%;
- 3) stabilire che il valore dell'affidamento è determinato nell'importo massimo presunto a budget di € 38.000,00 (trentottomila), oltre IVA come per legge e che l'IVA sarà calcolata solo sull'aggio da corrispondere all'aggiudicataria. Tale importo ha carattere presuntivo e non vincolante per la società. Il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base del reale fabbisogno di personale;

- 4) definire che la durata è pari ad anni uno (1) dalla data della sottoscrizione del contratto e/o fino al raggiungimento del budget, se precedente;
- 5) che il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche mensili, riportanti il Cod. Univoco SUBM70N e il numero CIG, previo accertamento in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e che l'importo complessivo dell'affidamento trovi copertura nelle disponibilità del bilancio d'esercizio;
- 6) che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali artt. 94-95-96 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. questa Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- 7) Attribuire al presente provvedimento valore di scrittura privata che sarà sottoscritta per accettazione sul MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) da parte del legale rappresentante della Ranstad Italia S.p.A., da sottoporre a registrazione in caso d'uso, con oneri e spese a carico della parte richiedente;
- 8) Confermare che Responsabile Unico del Procedimento sia la dott.ssa Antonella del Rosso, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e che la sig.ra Sara Scotto sia Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art.272 – comma 5 - del D.P.R. n. 207/2010;
- 9) Provvedere, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet di questa Società, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti";
- 10) Trasmettere copia del presente provvedimento a:
 - Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Antonella del Rosso;
 - Direttore Esecuzione, sig.ra Sara Scotto;
 - Collegio Sindacale;
 - Ufficio Partecipate del Comune di Molfetta;
 - Organismo di vigilanza.

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2013 n.196 "Codice in materia di protezione dati personali".

Molfetta Multiservizi s.r.l.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione

Molfetta Multiservizi s.r.l.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Antonella del Rosso

Maria Pia Annesse


CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

PREMESSA

La Molfetta Multiservizi s.r.l. è una società "in house" providing del Comune di Molfetta, affidataria dei servizi di:

- pulizia degli immobili comunali, uffici ed impianti sportivi,
- manutenzione delle aree, giardini e parchi destinati a verde pubblico cittadino,
- manutenzione dei marciapiedi e strade,
- manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale,
- gestione del rifugio sanitario per cani randagi e del bacino di stabulazione,
- gestione dei parcheggi a pagamento,
- manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti interni degli immobili comunali).

L'ente Comunale, socio unico della Multiservizi, ha manifestato la necessità di assicurare la copertura del servizio di custodia cimiteriale (per la quale la società non ha, nell'attuale pianta organica, una unità lavorativa che possa soddisfare tale esigenza) ed ha dato indirizzo di ricorrere anche alla forma del lavoro interinale, affinché il servizio non venga interrotto e non vada disperso il capitale umano con esperienza a riguardo.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, con verbale n. 368 del 26.03.2024 ha individuato nell'affidamento diretto la procedura più immediata di attribuzione del servizio di somministrazione di lavoro interinale, come previsto dalle norme contemplate dal nuovo Codice degli Appalti, regolato dal D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro, ai sensi degli artt. 30-40 del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. e dell'art. 15 del CCNL "imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi", applicato dalla Società.

Le figure professionali richieste sono quelle previste dall'art 10 dello stesso CCNL. In particolare:

- unità da inquadrare nel 2° livello o nel 3° livello con mansioni di "uscieri/addetto guardiana/addetto segreteria" – FULL TIME n. 40 ore settimanali.

Essendo la Molfetta Multiservizi s.r.l. una società a totale partecipazione pubblica (socio unico Comune di Molfetta), i lavoratori somministrati dovranno possedere i requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

La durata del rapporto di lavoro sarà, di volta in volta, determinata dalle esigenze aziendali e verrà specificata nel modello di richiesta di cui al successivo art. 2 del presente capitolato. Si precisa che tutto il servizio sarà espletato nel territorio del Comune di Molfetta.

ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto con le modalità operative di seguito descritte:

- **Richiesta di somministrazione**

Sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la vigenza del contratto, la Molfetta Multiservizi s.r.l. invierà alla società aggiudicataria, singole richieste di lavoro temporaneo. Dette richieste saranno formulate per iscritto e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- ✓ Descrizione del profilo professionale;
- ✓ Modalità e durata della prestazione lavorativa richiesta;
- ✓ Settore di attività e indicazione del referente aziendale di settore;
- ✓ Indicazione del tasso di tariffa INAIL applicata dalla Multiservizi

e saranno firmate dal legale rappresentante.

Si precisa che i lavoratori richiesti saranno adibiti allo svolgimento delle mansioni richieste e dovranno espletare la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo della Molfetta Multiservizi s.r.l., nelle forme e secondo la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015.

- **Selezione delle risorse**

Entro massimo 5 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta richiesta, la società aggiudicataria è tenuta ad inviare l'unità lavorativa corrispondente ai requisiti richiesti.

La medesima procedura e le relative modalità e tempistiche saranno utilizzate anche in caso di sostituzione.

- **Trattamento economico e contribuzione**

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL "Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi".

La contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione di lavoro temporaneo; la contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richiesta di somministrazione.

- **Misure di sicurezza**

La Molfetta Multiservizi s.r.l. s'impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza e ad osservare, nei confronti dei prestatori di lavoro, gli obblighi di protezione ed informazione, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come modificato dal D. Lgs. 151/2015.

La società aggiudicataria si impegna a comunicare al prestatore di lavoro l'obbligo di quest'ultimo, di recarsi dal medico competente della Molfetta Multiservizi s.r.l., prima della presa di servizio, per effettuare la prescritta visita di idoneità, secondo i modi e i tempi indicati da quest'ultima.

Non è necessario redigere il DUVRI, in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

ART. 3 – CALCOLO DEL CORRISPETTIVO

Per il servizio in oggetto, la Società si obbliga a corrispondere all'aggiudicataria, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo, il prezzo offerto in base a ciascun livello retributivo, secondo i parametri orari indicati nel successivo art. 4.

Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate, la Molfetta Multiservizi s.r.l. ed il lavoratore somministrato sottoscriveranno un'apposita scheda, denominata "foglio presenze", indicante le ore lavorate (ordinarie e straordinarie), che sarà trasmessa all'Agenzia a cura dell'Ufficio del Personale della Società, alla fine di ogni mese.

Il prezzo orario è onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, con le seguenti eccezioni:

- Le ore straordinarie, per le quali è calcolato un aumento sulla retribuzione oraria, pari a quello previsto dal CCNL applicato dalla Società;
- Le maggiorazioni previste per determinate condizioni lavorative (sesta giornata, notturno, festivo, etc.) e precisate nel successivo art. 4;
- I giorni festivi, retribuiti secondo quanto previsto dal CCNL, sono a carico della Molfetta Multiservizi s.r.l. e dovranno essere fatturati al solo costo, ovvero senza il margine operativo della soc. aggiudicataria;
- I giorni di malattia (esclusa la carenza), di maternità facoltativa, di permesso per studio, sono a totale carico della società interinale;
- I giorni di permesso straordinario per gravi motivi familiari (legge n. 53/2000), per matrimonio o nascita figlio sono a carico della Multiservizi e dovranno essere fatturati al solo costo, ovvero senza il margine operativo della soc. aggiudicataria.

Si precisa, pertanto, che sono a carico della Molfetta Multiservizi soltanto i primi 3 (tre) giorni di malattia usufruiti dal lavoratore (carenza).

ART. 4 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

Il valore del contratto è determinato nell'importo a budget di € 38.000,00 (trentottomila/00) per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile e/o fino al raggiungimento del budget e/o fino a che l'Ente Comunale determini una soluzione diversa e interna all'amministrazione comunale per l'espletamento di tale servizio.

Tale importo ha carattere presuntivo e non vincolante per la Molfetta Multiservizi s.r.l.; il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base del reale fabbisogno di personale.

A titolo esemplificativo si indica il costo orario onnicomprensivo (ferie/ex-festività, ROL, mensilità supplementare, quota TFR, oneri contributivi) di ciascun livello retributivo:

CCNL Imprese esercenti servizi di pulizia/Multiservizi orario di lavoro settimanale: 40h divisore orario contrattuale: 173h					ore teoriche da CCNL										
Livello	Paga base (A)	contingenza (B)	EDR (C)	Accordo integrativo (foglia) (D)	Retribuzione lorda annuale (A+B+C+D*12 mesi)	Retribuzione Differita (rateo TFR-13esima, 14esima)	INPS-INAH	COSTO EFFETTIVO ANNUO LORDO	ORE ANNUE LAVORABILI (Monte ore teorico 40h+52 sett.)	FERIE ANNO	ORE ROL ANNO	Ex festività	ORE NON LAVORATE (somma di ferie-Rol-ex festività)	MONTE ORE ANNUO	costo orario (E)
2°	749,21	513,96	10,33	23,24	15.560,88	4.095,15	5.826,05	25.482,08	2.080	173	40	40	253	1.827	13,95
3°	811,07	515,42	10,33	23,24	16.320,72	4.295,67	6.110,70	26.727,08	2.080	173	40	40	253	1.827	14,63

Maggiorazioni - da applicare su quota oraria di paga base (A) e contingenza (B)

Lavoro su 6 giorni settimanali (art.30 ccnl)	25%
Lavoro festivo (art. 38 ccnl)	50%

N.B. Al suddetto costo orario potrà essere aggiunto eventuale contributo addizionale dello 0,50%, in caso di rinnovi di contratti individuali a tempo determinato.

L'importo di € 38.000,00, oltre IVA non è comprensivo del margine di Agenzia (denominato "moltiplicatore"), che viene determinato nella misura dell'1,75%.

Il moltiplicatore è comprensivo di ogni qualsivoglia onere ed, in particolare:

- oneri di gestione (ricerca, selezione, formazione, sostituzione del personale);
- oneri amministrativi e finanziari;
- costi generali;
- utile d'impresa.

Il costo del servizio resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto nell'art. 3 del presente capitolato.

ART. 5 – REQUISITI E VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'agenzia affidataria non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94-95-96-97-98 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

Le ditte interessate, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali all'attività di somministrazione di lavoro temporaneo, in corso di validità;
- iscrizione dell'apposito Albo delle agenzie per il lavoro, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003 presso il suddetto Ministero, nella sezione: agenzie di somministrazione di lavoro generalista;
- l'operatore economico deve aver realizzato un fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi approvati, non inferiori ad € 270.000,00, nel settore di attività dell'appalto. Per fatturato nel settore di attività s'intende esclusivamente il fatturato realizzato nell'erogazione dei servizi di somministrazione lavoro, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., sia per la parte di compenso ai lavoratori somministrati, che per i margini di agenzia. Il triennio di riferimento per i requisiti di fatturato richiesti dovrà essere quello relativo agli anni 2020, 2021 e 2022.

Le ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

ART. 6 – PROCEDURA DI GARA, CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

La procedura prescelta è l'affidamento diretto su MEPA e consente di presentare l'offerta nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dall'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicazione è subordinata al riscontro favorevole da parte della società, delle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico.

ART. 7 – DECORRENZA E CONDIZIONI DI FORNITURA

Il servizio di somministrazione lavoro avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile e/o fino al raggiungimento del budget e/o fino a che l'Ente Comunale determini una soluzione diversa e interna all'amministrazione comunale per l'espletamento di tale servizio.

ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

4.1 La Società aggiudicataria è tenuta a:

- Pagare direttamente al prestatore di lavoro, la retribuzione corrispondente al livello di appartenenza;
- Versare i contributi previdenziali;
- Assicurare i lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL con relativo versamento del premio assicurativo);

4.2 La Molfetta Multiservizi s.r.l. è tenuta a:

- Comunicare le presenze effettive dei lavoratori somministrati, nelle modalità indicati dall'art. 3;
- Corrispondere il pagamento delle fatture emesse dall'Agenzia aggiudicataria, nei modi e nei tempi specificati dal presente capitolato.

La società si riserva la facoltà di verificare periodicamente il DURC della ditta aggiudicataria.

ART. 9 - MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il corrispettivo mensile da fatturare sarà così determinato:

- prodotto aritmetico tra il costo delle ore lavorative ordinarie effettivamente prestate da ciascuna unità lavorativa, per il moltiplicatore offerto (che dovrà essere unico per tutti i livelli retributivi richiesti, onnicomprensivo, forfettario ed invariabile), per il numero dei lavoratori temporanei forniti;
- costo orario delle eventuali maggiorazioni spettanti (sesta giornata, notturno, festivo, etc.), senza moltiplicatore;
- prodotto aritmetico tra il costo delle ore lavorative straordinarie (costo orario + maggiorazioni di cui all'art. 38 del CCNL), eventualmente espletate, da ciascuna unità lavorativa, per il moltiplicatore offerto (che dovrà essere unico per tutti i livelli retributivi richiesti, onnicomprensivo, forfettario ed invariabile);
- prodotto aritmetico tra il costo delle ore festive eventualmente spettanti per il numero dei lavoratori temporanei forniti (senza moltiplicatore);

- prodotto aritmetico tra il costo delle **ore di carenza malattia** effettivamente usufruite per il numero dei lavoratori interessati all'evento (senza moltiplicatore).

Resta escluso dalla fatturazione, in quanto a totale carico dell'azienda fornitrice, il costo delle ore di assenza per malattia successive alla carenza, per maternità facoltativa o per permesso per studio.

Ove dovessero verificarsi assenze per permesso straordinario per gravi motivi familiari (legge n. 53/2000), per matrimonio o nascita figlio, gli stessi essendo a carico della Società utilizzatrice, dovranno essere fatturati al solo costo orario, ovvero senza il margine operativo della soc. aggiudicataria.

La quota di corrispettivo che la Società corrisponderà all'Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi, s'intende non compresa nella base imponibile I.V.A., anche nei casi contemplati dall'art. 3.

La quota che la società andrà invece a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa (moltiplicatore) sarà soggetta ad I.V.A. nella misura di legge.

L'Agenzia emetterà fattura mensile nella quale saranno specificati:

- nominativo del lavoratore e quantitativo delle ore effettivamente lavorate, nel mese di fatturazione;
- tariffa oraria applicata e relativo margine di agenzia;
- retribuzioni accessorie di cui all'art. 3 e relativo margine di agenzia, ove spettante;
- I.V.A. sul totale del margine di agenzia (moltiplicatore);
- numero C.I.G. del contratto.

Tale documento dovrà essere trasmesso alla Molfetta Multiservizi a mezzo mail, all'indirizzo: info@molfettamultiservizi.it e sarà liquidato entro 30 giorni dalla ricezione, attraverso bonifico bancario presso la banca e il conto corrente indicati dall'operatore economico aggiudicatario.

ART. 10 - GESTIONE DEL CONTRATTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Antonella del Rosso, a cui è affidata la gestione del contratto, mentre la Direzione dell'esecuzione dei lavori è affidata alla sig.ra Sara Scotto. I riferimenti aziendali sono: PEC - molfettamultiservizi@pec.it – tel. 080/3381943 – 080/3389986.

Eventuali richieste di chiarimenti sulla presente procedura potranno essere formulate anche in forma scritta, all'indirizzo mail del R.U.P.: a.delrosso@molfettamultiservizi.it.

ART. 11 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato secondo le modalità previste dal MEPA, da registrare solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

La Molfetta Multiservizi s.r.l. si riserva, altresì, di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche, di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti.

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte.

ART. 12 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Molfetta Multiservizi s.r.l. potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, nei seguenti casi:

- a) mancata esecuzione del servizio, secondo gli standard qualitativi richiesti nel capitolato;
- b) inadempimento dell'Agenzia fornitrice all'obbligo di corrispondere ai lavoratori o all'ente previdenziale, rispettivamente, le retribuzioni ed i contributi dovuti e nei termini di legge, fermo restando la richiesta di risarcimento dei danni che la Molfetta Multiservizi s.r.l. può avanzare nei confronti della società inadempiente.
- c) venga accertata da parte della Multiservizi o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. - I.N.A.I.L.);
- d) venga accertata la cessione del contratto;
- e) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- f) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
- g) sospensione della fornitura per fatto della ditta aggiudicataria;
- h) discordanze rilevanti con i requisiti di gara.

Nelle predette ipotesi, la Molfetta Multiservizi s.r.l. darà comunicazione all'Agenzia aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata A/R e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi, in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

Resta inteso che, in caso di recesso, il lavoratore somministrato avrà diritto a prestare la sua opera fino alla naturale scadenza contrattuale, salvo mancato superamento del periodo di prova o cessazione per giusta causa. Pertanto, fuori dalle predette ipotesi, alla ditta affidataria verrà rimborsato il costo del lavoro, ai sensi dell'art. 33 comma 2 D. Lgs. n. 81/15.

La Multiservizi si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche nei seguenti casi e con le modalità e conseguenze sotto indicate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- Manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della prestazione;
- Sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
- Perdita dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare;
- In caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato a cui l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatole, in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal D. Lgs. n. 196/2003.

Per quanto non previsto si fa riferimento agli art. 122-123 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

A seguito della risoluzione contrattuale, l'Agenzia aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Molfetta Multiservizi s.r.l. della facoltà risolutiva, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse (comunicazione di un conto corrente dedicato alla ricezione dei pagamenti).

Art. 14 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Qualsiasi questione interpretativa e/o vertenza dovesse insorgere tra la Molfetta Multiservizi s.r.l. e l'impresa appaltatrice in ordine all'esecuzione del presente contratto, dovrà essere deferita al giudice civile nella cui competenza territoriale è ricompresa la stazione appaltante, in quanto è escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 15 - PRIVACY

Con il perfezionamento del contratto, le parti si impegnano ad informare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice Privacy) e successive modificazioni.

Per quanto qui non disciplinato si rinvia al Codice Civile e al D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.